

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE N.

CONVENZIONE

**PER LA CO-PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' CON VALENZA SOCIALE A FAVORE
DI PERSONE CON DISABILITA' E DISAGIO PSICHIATRICO**

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno 2021, con la presente
scrittura privata,

TRA

il **Comune di Carrara** (MS) (di seguito solo Comune), con sede in Piazza 2 Giugno,
codice fiscale e partita IVA 00079450458, qui rappresentato dal Dirigente del Settore
Servizi Sociali/Servizi Abitativi, Dott.ssa Barbara Tedeschi nata a Sanremo (IM) il
29/05/1980, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di
agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco
di nomina numero 78746 del 29/10/2021),

E

l'Ente del Terzo Settore senza scopo di lucro denominato
_____ (di seguito Associazione) con sede in Via/Piazza
_____, codice fiscale
_____, nella persona del legale rappresentate
_____ nato a
_____ il _____,
CF _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – RICHIAMI E PREMESSE

Il Comune e l'Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e
sostanziali della presente.

Articolo 2 – FINALITA' E DESTINATARI

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del D. Lgs. 117/2017 e smi. "Codice del Terzo Settore", previa procedura comparativa il Comune di Carrara ha inteso affidare ad una o più organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione o sociale o organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, anche costitutesi in associazione temporanea di scopo, l'avvio di co-progettazione di attività con valenza sociale a favore di persone con disabilità e disagio psichiatrico.

In particolare, tali attività si svolgeranno presso i locali di proprietà comunale dell'ex edificio scolastico "Di Stefano" sito in Via Provinciale Carrara-Avenza n. 141 identificato al catasto dei terreni quale ente urbano al Foglio 75 particella 168, per destinarlo al progetto "Centro delle Occasioni" già concesso in comodato.

Tale Centro delle Occasioni di Nazzano è un progetto sostenuto nel tempo dal Comune di Carrara in collaborazione con l'Unità Funzionale Salute Mentale Adulti (UFSMA) dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, in cui vengono praticate attività con valenza sociale a favore di persone con disabilità e disagio psichiatrico.

Il citato contratto di comodato gratuito, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 105 del 10/03/2016, ha stabilito di affidare all'Azienda la conduzione dei locali giusto utilizzo collegato e fermo restando che rimane consentito all'Amministrazione comunale di esercitare le proprie attività di sostegno al disagio e alla disabilità presso il Centro delle Occasioni utilizzando i locali in sinergia con l'Azienda per il comune fine di alleviare le difficoltà alle persone con disagio psichico e alle loro famiglie.

L'Azienda è presente nell'immobile almeno dal 2000, come dimostrato dai verbali di verifica degli impianti prodotti per la stessa Azienda dal proprio personale e agli atti dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Carrara, ed il Comune di Carrara sostiene da tempo il progetto del Centro delle Occasioni in collaborazione con l'UFSMA per attività a valenza sociale e che la co-progettazione, di cui l'ultima avviata con provvedimento dirigenziale n. 226 del 31/05/2018, ormai giunta a scadenza.

Articolo 3 – SERVIZIO

Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale di operatori di provata esperienza affiancati da personale volontario in relazione alle specifiche attività e comunicati al Comune.

L'Associazione fornirà l'attività volontaria dei propri soci, che saranno impegnati nelle attività di seguito riportate, nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e delle disposizioni emanate dall'Amministrazione, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale dell'Amministrazione.

Le attività, in collaborazione con il Servizio Sociale territoriale, sono finalizzate a stimolare la creatività individuale e rimuovere l'isolamento della persona presso il domicilio e sono aperte anche alla popolazione interessata, al particolare scopo di valorizzare i rapporti intergenerazionali, l'integrazione con il territorio e l'inclusione sociale.

In ogni caso, le attività laboratoriali offerte e di seguito elencate dovranno rispondere, oltre che alle motivazioni ed interessi espressi dai partecipanti, alle linee di indirizzo emanate dai Servizi Sociali del Comune:

- Attività motoria a basso impatto cardiocircolatorio
- Laboratorio di musicoterapia
- Laboratorio di biodanza
- Laboratorio di telaio
- Laboratorio di pittura e disegno

- Laboratorio di musica d'insieme e coro
- Corso base di riprese video

Le attività oggetto della presente Convenzione, saranno integrate dalle ulteriori indicazioni in sede di co-progettazione e dalle attività offerte nel progetto, fermo restando l'obbligo del rispetto della normativa in materia di emergenza sanitaria da covid-19.

Articolo 4 – DURATA

Il Comune si avvale dell'Associazione per la gestione del servizio, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto o, in caso di urgenza, dalla data del verbale di avvio di esecuzione dell'attività stessa. L'affidamento avrà la durata di 12 (dodici) mesi. Alla scadenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine della Convenzione alle stesse condizioni e modalità, per il periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura comparativa e comunque non superiore a 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta.

Qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di proroga, la Convenzione si intende risolta senza necessità di alcuna disdetta di una delle parti.

Articolo 5 – RIMBORSO SPESE.

Il comma 2 dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore stabilisce che le Convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 11 della l.r. 22 luglio 2020, n. 65 gli enti del terzo settore ed i soggetti di cui all'art. 3 co.1 che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.

I comuni possono concorrere alla co-progettazione mediante contributi ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990. Tale principio è ribadito dall'art. 62 comma 4 dello Statuto Comunale che promuove la gestione di servizi in collaborazione con le associazioni del terzo settore.

Il comma 4 del citato articolo 17 del d. Lgs. 117/2017, ammette che le spese siano rimborsate a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. In tale ipotesi, i rimborsi sono assoggettati a limiti stringenti: non possono eccedere i 10,00 euro giornalieri ed i 150,00 euro mensili. L'organo sociale competente dell'associazione/organizzazione deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il Comune, a fronte dello svolgimento del servizio in questione, corrisponderà all'Associazione un rimborso economico delle spese sostenute *"... nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione"*. Saranno comunque ammesse le seguenti spese:

Spese per il personale tenuto conto che "L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore):

- per i volontari impiegati nel servizio 100%, secondo quanto previsto all'art. 17 commi 3 e 4 D.Lgs. 117/2017;

- per il personale dipendente impiegato nel servizio 50/100 (dimostrabile attraverso libretti di servizio);

Ulteriori spese, secondo il criterio suddetto:

- se inerenti esclusivamente al servizio 100%
- se quota parte 20%

In forza di ciò ed in ogni caso per le spese rendicontate il rimborso è stabilito nella misura massima di € 20.400,00 da erogare nelle modalità previste dal D. Lgs. 117/2017. L'importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate. In ogni caso, nessun'altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta se non quella relativa alla quota parte della prestazione effettivamente resa.

Nei casi di sospensione del servizio per cause impreviste ed imprevedibili accertate e/o per interventi di manutenzione straordinaria e/o per prescrizioni collegate al rispetto della normative di emergenza sanitaria da Covid-19, non verrà corrisposto alcun rimborso eccetto che per le spese vive effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 6 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Associazione effettua il servizio secondo le modalità previste dalla presente Convenzione. L'Associazione è tenuta a garantire la continuità del servizio in ogni tempo. Non è ammessa la sospensione anche temporanea, ad eccezione di quanto prescritto dall'art. 1218 del codice civile.

L'Associazione risponde del comportamento dei dipendenti o volontari sia per l'esecuzione del servizio, che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza. Essa è pertanto unica esclusiva responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

L'articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari, devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è "elemento essenziale" delle convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da:

_____ Agenzia di _____

_____, numero _____ in
data _____

_____, scadenza _____;

e da:

_____ Agenzia di _____

_____, numero _____ in

data _____, scadenza _____;

A norma dell'art. 18 comma 3 del Codice del Terzo Settore, gli oneri delle suddette polizze sono rendicontabili. Il Comune provvederà al rimborso del premio nei termini di cui all'Art. 5 mentre la stipulazione debitamente mostrata, rimane a carico dell'associazione contraente

L'Associazione ed il proprio personale sono tenuti, inoltre, al rigoroso rispetto del Regolamento sulla privacy (regolamento generale sulla protezione dei dati, 27-4-2016 n. 2016/679/UE recepito con D. Lgs. 101/2018) e del Codice per la protezione dei dati personali soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla normativa .

Articolo 7 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il Comune, a mezzo del proprio personale, svolge le attività di controllo e monitoraggio da effettuarsi anche senza preavviso con cadenza periodica ravvicinata sulla gestione e sulla regolare esecuzione della convenzione, nonché sulla congruità qualitativa e quantitativa del servizio fornito di cui all'Art. 3.

Le attività di controllo e monitoraggio sono espletate anche attraverso la verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'Associazione ai fini del pagamento delle prestazioni rese.

Articolo 8 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO

Si fa espresso divieto di ogni forma di sub-affidamento, anche parziale, ad altri soggetti della gestione assunta senza previa autorizzazione esplicita dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del rapporto, salvo maggiori danni accertati.

Articolo 9 - RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

Il Comune si riserva la possibilità di recedere il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. L'ente del terzo settore potrà recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi;

In caso di inadempimento agli obblighi della presente convenzione è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile. In particolare costituiscono inadempimenti contrattuali che possono portare alla risoluzione del contratto, a titolo esemplificativo, i seguenti casi:

- la sospensione del servizio quando sia reiterata e/o senza grave e motivata giustificazione;
- la valutazione gravemente insufficiente del servizio reso dall'Associazione in base ad una valutazione effettuata a seguito dei controlli di cui all'art. 7, o lo svolgimento dello stesso in violazione dei principi di correttezza, parità di trattamento e riservatezza.

Alla risoluzione del contratto si procederà previa diffida da inviare via PEC all'Associazione che, entro 15 giorni dalla data di ricezione della contestazione, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni.

Esaminate le controdeduzioni, qualora le stesse non vengano ritenute valide, il Comune può procedere con la risoluzione del contratto.

L'ente del terzo settore è tenuto alla gestione del servizio secondo le modalità previste dalla presente Convenzione, comportando l'eventuale difformità come anche l'eventuale cessione, sub-concessione dello stesso o subaffidamento anche parziale ad altri soggetti della gestione assunta, la revoca dell'affidamento del servizio.

Fatto salvo quanto sopra espresso, la revoca dell'assegnazione è comunque disposta con provvedimento motivato qualora:

- a) l'ente del terzo settore perda uno dei requisiti di assegnazione;

- b) l'ente del terzo settore venga sciolto;
- c) l'ente violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- d) vi sia lo scioglimento o l'avvio della procedura di liquidazione dell'Associazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- e) l'ente del terzo settore non provveda a presentare il dovuto rendiconto.

Nei casi di cui alla lett. e) l'ente del terzo settore viene diffidato ad adempiere ai propri obblighi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di persistenza dell'inottemperanza il Comune adotta provvedimento motivato di revoca dell'assegnazione. Nelle altre ipotesi, l'esercizio della facoltà di revoca non richiederà alcun preavviso da parte del Comune e lo stesso sarà ipso iure immediatamente efficace dal momento dell'avvenuta comunicazione.

Articolo 10– CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell'interpretazione o cattiva esecuzione della presente Convenzione ove non potessero essere risolte amichevolmente tra le parti, saranno demandate alla giustizia ordinaria e per competenza al Tribunale di Massa.

Articolo 11– SPESE CONTRATTUALI

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art.6 del DPR 131/1986).

Articolo 12 – RINVIO DINAMICO E CLAUSOLE

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 13- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. N. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio di cui agli artt. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale al seguente indirizzo http://web.comune.carrara.ms.it/pagina_562_privacy.html. Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.

Per il Comune di Carrara
Il Dirigente del Settore

Per l'Associazione
Il legale rappresentante
